

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (74)809

Vol. 1974/0124

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(74) 809 def.

Bruxelles, 10 giugno 1974

MODIFICHE

ALLA PROPOSTA DI DIRETTIVA CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO
DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AL CONTROLLO
TECNICO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI

(presentate dalla Commissione al Consiglio a norma
dell'articolo 149, secondo comma, del Trattato CEE)

COM(74) 809 def.

RELAZIONE

Nel quadro della realizzazione del Programma di azioni comunitarie volto a contribuire al miglioramento della sicurezza stradale, programma presentato alla Commissione per i Trasporti del Parlamento europeo l'8 febbraio 1971, il 17 agosto 1972 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾.

Questa direttiva mira a sopprimere gli inconvenienti dovuti al deterioramento dei veicoli, deterioramento risultante dalle condizioni del loro impiego, dal loro invecchiamento e dalla negligenza nella loro manutenzione. Questi fattori rendono meno sicuro il loro funzionamento e sono quindi causa di incidenti, o per lo meno contribuiscono a renderli più gravi. Le regolamentazioni nazionali in vigore sono divergenti, in particolare per quanto riguarda i tipi di veicoli soggetti a controllo obbligatorio, la periodicità e l'estensione del predetto controllo, l'età dei veicoli al momento della loro prima presentazione al controllo, ecc.

La proposta di direttiva ha per scopo di operare un ravvicinamento fondamentale delle legislazioni vigenti.

.../...

(1) G.U. n° C 119 del 16.11.1972, pag. 9

A questo proposito, il Parlamento Europeo ha espresso il suo parere nella sessione del 14 febbraio 1974 (1), il Comitato Economico e Sociale il 23 maggio 1973 (2).

La Commissione, dopo aver attentamente esaminato le osservazioni formulate nei predetti pareri, ha deciso di accettarle nella loro totalità e di presentare talune proposte di modifica alla proposta di direttiva iniziale, in conformità dell'articolo 149, paragrafo 2, del Trattato.

Queste proposte di emendamento riguardano :

Articolo 1 (Data di introduzione del controllo tecnico conforme alle disposizioni comunitarie)

La data del 1° gennaio 1975, giorno in cui gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi alle disposizioni della direttiva, non può essere rispettata. Il Parlamento europeo ritiene più adeguata la formula "al più presto e non oltre un anno dopo l'adozione della presente direttiva".

Articolo 2 (Controllo periodico obbligatorio e campo di applicazione)
(secondo trattino)

Il Comitato Economico e Sociale ritiene opportuno estendere ai trattori destinati ai lavori di silvicoltura l'esenzione dal controllo tecnico prevista per i trattori agricoli che non

.../...

(1) G.U. n°

(2) G.U. n° C 60 del 26.7.1973, pag. 5

superano, per costruzione, la velocità di 25 km/h. Esso auspica quindi che il termine "forestale" sia aggiunto all'articolo 2, secondo trattino, che diventa " → veicoli a motore di costruzione speciale usati nei lavori pubblici o in aziende agricole e forestali e che non superano, per costruzione, la velocità di 25 km/h ;"

Articolo 8 (Veicoli usati importati) (seconda frase)

Scopo della proposta di direttiva era, all'articolo in questione (seconda frase), di facilitare l'importazione e l'immatricolazione dei veicoli usati tra gli Stati membri, mediante la compilazione, da parte dello Stato membro che aveva esportato il veicolo, di un attestato. Per evitare eventuali possibilità di frode, il Parlamento europeo, prevede, con la soppressione della seconda frase, che il veicolo importato usato venga sottoposto a controllo prima di essere immatricolato.

Articolo 10 (Scadenze del controllo periodico) §§ 2 e 3)

L'articolo 10 prescrive ai §§ 2 e 3 di differire le scadenze fissate per il controllo in caso di immobilizzo del veicolo per lunghi periodi. In un intento di semplificazione, il Parlamento europeo auspica eliminare qualsiasi possibilità di deroga alle scadenze previste per il controllo, sopprimendo i §§ 2 e 3 dell'articolo 10.

Articolo 11 (Esecuzione del controllo) (punto 4)

Il punto 4 dell'articolo 11 prevede la possibilità di stabilire procedure speciali per i veicoli delle forze armate e della polizia, date le condizioni speciali proprie di dette organizzazioni. Pur riconoscendo agli Stati membri la facoltà di

prevedere procedure speciali per detti veicoli, il Parlamento europeo auspica tuttavia, per motivi di sicurezza, che essi siano soggetti alle medesime norme di sicurezza previste per gli altri veicoli.

Allegato I, A, punto 1 - Motocicli

Per migliorare l'efficacia del controllo dei motocicli, il Parlamento europeo ritiene preferibile fissare la periodicità del controllo in base al seguente calendario : "dopo un termine di 3 anni a decorrere dalla data della prima immatricolazione e successivamente, ogni anno" invece di "4 anni".

Esso ritiene inoltre, per motivi di chiarezza, di formulare le disposizioni dei motocicli come segue : Qualsiasi veicolo a 2 o 3 ruote la cui velocità massima superi, per costruzione, i 45 km/h o il cui peso massimo autorizzato superi i 250 kg. o, nel caso di veicoli equipaggiati di un motore termico di propulsione, la cui cilindrata superi i 50 cm³".

Allegato I, A, paragrafo 4

Per snellire il controllo dei veicoli di portata ridotta, di cui al presente paragrafo, e per includere nello stesso la maggior parte dei veicoli adibiti alla distribuzione, la cui percorrenza annua è rilevante, il Parlamento europeo auspica :

- a) portare da 2 a 3 anni la scadenza del primo controllo tecnico ;

- b) aumentare da 3500 a 5000 kg. il limite di peso di questo tipo di veicoli, il che implica la modifica anche del successivo paragrafo 5.

Allegato I, A, paragrafo 7

Per semplificare il controllo, il Parlamento europeo ritiene superfluo controllare i rimorchi di un peso massimo autorizzato superiore o pari a 1500 kg, allorché essi vengono adibiti esclusivamente al trasporto di bagagli, di materiale da campeggio o di battelli.

Allegato I, A, punto 8

In seguito all'emendamento del punto 7 e per motivi di forma, il Parlamento europeo ritiene necessario precisare al punto 8 "rimorchi e semirimorchi il cui peso massimo autorizzato superi i 1500 kg."

Allegato I, A, punto 9

Per formulare nel modo più chiaro possibile il testo dell'allegato I, il Parlamento europeo auspica la soppressione del punto 9 che prevede i "veicoli non compresi nelle categorie dei precedenti paragrafi".

Allegato I, B, secondo comma

Per migliorare la sicurezza e il conforto dei veicoli adibiti ai trasporti in comune, il Parlamento europeo auspica che l'ispezione obbligatoria dei veicoli venga estesa ad elementi supplementari, quali il sistema di aerazione, di riscaldamento, lo stato dei sedili, ecc. E' quindi necessario dire "deve essere richiesta" invece di "puo' essere richiesta".

Allegato I, B, quarto comma

Per rendere più chiara la frase, il Parlamento europeo auspica che il quarto comma della parte B dell'allegato I venga così formulato : "quando il metodo di ispezione "visiva" è stato prescritto, esso comprende, quando sia necessario, la manipolazione degli elementi da controllare, la valutazione di taluni rumori, ecc."

Proposta che modifica
la proposta di direttiva concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi

La proposta di direttiva trasmessa il 17 agosto 1972 è modificata :

- da un emendamento all'articolo 1,
- da un emendamento all'articolo 2, secondo trattino,
- da un emendamento all'articolo 8, seconda frase,
- da due emendamenti all'articolo 10, punti 2 e 3,
- da un emendamento all'articolo 11, punto 4,
- da due emendamenti all'allegato I, A, punto 1,
- da due emendamenti all'allegato I, A, punto 4,
- da un emendamento all'allegato I, A, punto 5,
- da un emendamento all'allegato I, A, punto 7,
- da un emendamento all'allegato I, A, punto 8
- da un emendamento all'allegato I, A, punto 9,
- da un emendamento all'allegato I, B, paragrafo 2,
- da un emendamento all'allegato I, B, paragrafo 4.

TESTO ORIGINALE

Articolo 1

(Data d'introduzione del controllo tecnico conforme alle disposizioni comunitarie)

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1975 al più tardi, il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi immatricolati nel loro territorio sia effettuato conformemente alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati che ne fanno parte integrante.

Articolo 2

(Controllo periodico obbligatorio e campo di applicazione)

I veicoli a motore e i loro rimorchi dovranno essere sottoposti a un controllo tecnico periodico obbligatorio. La periodicità e l'estensione del controllo sono indicati nell'allegato I. I poteri pubblici possono delegare

TESTO EMENDATO

Articolo 1

Data d'introduzione del controllo tecnico periodico conforme alle disposizioni comunitarie.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché al più presto ed al più tardi un anno dopo l'adozione della presente direttiva, il controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi immatricolati nel loro territorio sia effettuato conformemente alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati che ne fanno parte integrante.

Articolo 2

(Controllo periodico obbligatorio e campo di applicazione)

I veicoli a motore e i loro rimorchi dovranno essere sottoposti a un controllo tecnico periodico obbligatorio. La periodicità e l'estensione del controllo sono indicati nell'allegato I. I poteri pubblici possono delegare

TESTO ORIGINALE

TESTO EMENDATO

Articolo 2 (seguito)

Articolo 2 (seguito)

il compito di effettuare il controllo a uno o più organismi designati o ad esperti autorizzati.

il compito di effettuare il controllo a uno o più organismi designati o ad esperti autorizzati.

Sono esentati dal controllo tecnico periodico i seguenti veicoli :

Sono esentati dal controllo tecnico periodico i seguenti veicoli :

- ciclomotori nei limiti in cui non sono equiparati ai motocicli nella legislazione nazionale ;

- ciclomotori nei limiti in cui non sono equiparati ai motocicli nella legislazione nazionale ;

- veicoli a motore di costruzione speciale usati nei lavori pubblici o nelle aziende agricole e che non superano, per costruzione, la velocità di 25 km/h ;

- veicoli a motore di costruzione speciale usati nei lavori pubblici o in aziende agricole e forestali e che non superano, per costruzione, la velocità di 25 km/h ;

- rimorchi il cui peso massimo in carico autorizzato non supera i 500 kg o che possono essere agganciati a trattori la cui velocità, per costruzione, non supera i 25 km/h.

- rimorchi il cui peso massimo in carico autorizzato non supera i 500 kg o che possono essere agganciati a trattori la cui velocità, per costruzione, non supera i 25 km/h.

Tuttavia, gli Stati membri possono estendere l'obbligo del controllo tecnico periodico ad alcuni dei veicoli sopra menzionati e immatricolati nel loro territorio.

Tuttavia, gli Stati membri possono estendere l'obbligo del controllo tecnico o periodico ad alcuni dei veicoli sopra menzionati e immatricolati nel loro territorio.

TESTO ORIGINALE

TESTO EMENDATO

Articolo 8

Articolo 8

(Veicoli usati importati)

Veicoli usati importati.

Gli Stati membri, prima di procedere ad una nuova immatricolazione, sottopongono i veicoli usati importati al controllo tecnico. Detto controllo non ha luogo se un documento dello Stato membro da cui proviene il veicolo importato, dimostra che un controllo è stato effettuato nei due mesi antecedenti la domanda di nuova immatricolazione.

Gli Stati membri, prima di procedere ad una nuova immatricolazione, sottopongono i veicoli usati importati al controllo tecnico.
(La seconda frase è soppressa).

Articolo 10

Articolo 10

(Scadenze del controllo periodico)

Scadenze del controllo periodico

1. Per i veicoli messi in circolazione per la prima volta, la data dalla quale comincia a decorrere la prima scadenza del controllo

1. immutato

.../...

TESTO ORIGINALE

Articolo 10 (seguito)

periodico dovrà essere quella del rilascio della targa d'immatricolazione.

2. Per i veicoli posti fuori circolazione per un periodo di almeno 6 mesi, sia ad iniziativa del proprietario debitamente comunicata all'autorità competente, sia per disposizione amministrativa, la scadenza del prossimo controllo tecnico è differita di un periodo uguale a quello dell'immobilizzazione.

Tuttavia se la data prevista per il controllo cade in un periodo durante il quale il veicolo è provvisoriamente immobilizzato, esso potrà essere rimesso in circolazione soltanto dopo essere stato sottoposto al controllo prescritto.

3. A richiesta del titolare del certificato d'immatricolazione o per iniziativa dell'organismo incaricato del controllo, la scadenza di presentazione del veicolo al controllo può essere prorogata al massimo per un periodo di due mesi.

TESTO EMENDATO

Articolo 10 (seguito)

2. soppresso

3. soppresso

TESTO ORIGINALE

TESTO EMENDATO

Articolo 11

Articolo 11

(Esecuzione del controllo)

Esecuzione del controllo

1. Le operazioni di controllo da effettuare sono indicate nell'allegato I. Esse danno luogo, alle condizioni di cui al paragrafo 3, al rilascio di un disco di controllo conforme al modello descritto nell'allegato II.
1. immutato
2. Il disco di controllo dovrà essere apposto per la prima volta sul veicolo al momento della sua immatricolazione. Al termine di ogni nuovo controllo periodico dovrà essere apposto un nuovo disco.
2. immutato

Il disco di controllo dovrà essere solidamente fissato e, se possibile, apposto sulla targa posteriore d'immatricolazione. In caso di difficoltà pratica, esso dovrà essere apposto in luogo ben visibile dall'esterno.

TESTO ORIGINALE

Articolo 11 (seguito)

Il disco di controllo perde ogni validità al termine del secondo mese successivo alla scadenza su di esso indicata.

3. Quando un veicolo è in buono stato di marcia o non presenta difetti tali da compromettere la regolarità o la sicurezza della circolazione, i servizi incaricati del controllo dovranno rilasciare ed apporre il disco di controllo.

Qualora vengano constatati difetti che, pur non costituendo un immediato pericolo per la sicurezza della circolazione, possono tuttavia rendere pericoloso l'uso prolungato del veicolo sulla pubblica via, il servizio incaricato del controllo dovrà fissare un termine massimo entro il quale il veicolo deve essere ripresentato al controllo per far constatare l'eliminazione dei difetti di cui trattasi. I difetti

TESTO EMENDATO

Articolo 11 (seguito)

3. immutato

TESTO ORIGINALE

Articolo 11 (seguito)

rilevati e i termini accordati dovranno essere indicati su un documento da conservare a bordo del veicolo. Il nuovo disco di controllo sarà rilasciato solo dopo la riparazione debitamente constatata.

Se i difetti costituiscono un immediato pericolo per la circolazione stradale, il veicolo potrà essere utilizzato sulla pubblica via unicamente per essere trasferito, vuoto, dalla stazione di controllo al domicilio del possessore o all'officina di riparazione. Anche in questo caso i difetti dovranno essere segnati su un documento rilasciato dai servizi di controllo e conservato a bordo del veicolo ; il disco di controllo dovrà essere ritirato.

4. Procedure speciali possono essere previste per i veicoli delle forze armate e della polizia.

TESTO EMENDATO

Articolo 11 (seguito)

4. Procedure speciali possono essere previste per i veicoli delle forze armate e della polizia. Tuttavia, questi veicoli devono soddisfare alle norme di sicurezza previste per gli altri veicoli.

TESTO ORIGINALE

ALLEGATO I

PERIODICITA' ED ESECUZIONE DEI CONTROLLI

A. PERIODICITA' DEI CONTROLLI

L'ispezione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dovrà essere effettuata secondo le seguenti periodicità :

1. Motocicli : 4 anni

2. Autoveicoli privati ad uso personale :

- per la prima volta : 4 anni dopo la prima immatricolazione

- successivamente ogni anno

Vale l'intervallo di 4 anni a decorrere dalla prima immatricolazione anche se il veicolo sia stato sottoposto ad un controllo tecnico a norma degli artt. 3 e 7 nei primi tre anni successivi all'immatricolazione stessa.

TESTO EMENDATO

ALLEGATO I

PERIODICITA' ED ESECUZIONE DEI CONTROLLI

A. PERIODICITA' DEI CONTROLLI

L'ispezione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dovrà essere effettuata secondo le seguenti periodicità :

1. Motocicli (qualsiasi veicolo a 2 o 3 ruote la cui velocità massima superi, per costruzione, i 45 km./h o il cui peso massimo autorizzato superi i 250 kg o, nel caso di veicoli equipaggiati di un motore termico di propulsione, la cui cilindrata superi i 50 cm³) :

3 anni dopo la prima immatricolazione e successivamente, ogni anno

2. Immutato

TESTO ORIGINALE

3. Veicoli diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2, destinati ai trasporti di persone o misti e il cui numero dei posti a sedere, oltre al posto del guidatore, non sia superiore a 8 (noleggi con o senza autista, taxi, ambulanze, minibus, ecc.) :
- per la prima volta : 2 anni dopo la prima immatricolazione
- successivamente, ogni anno
4. Veicoli destinati ai trasporti di merci e il cui peso massimo autorizzato non sia superiore a 3.500 kg : 2 anni
5. Veicoli destinati ai trasporti di merci e il cui peso massimo autorizzato superi i 3500 kg : 1 anno

TESTO EMENDATO

3. Immutato
4. Veicoli destinati ai trasporti di merci, il cui peso massimo autorizzato non sia superiore a 5.000 kg : 3 anni dopo la prima immatricolazione e successivamente, ogni anno
5. Veicoli destinati ai trasporti di merci, il cui peso massimo autorizzato superi i 5.000 kg : 1 anno

TESTO ORIGINALE

6. Veicoli destinati ai trasporti di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del guidatore, sia superiore a 8 6 mesi
7. Rimorchi dal peso massimo autorizzato di 1.500 kg e adibiti esclusivamente al trasporto di bagagli, di materiale da campeggio o di battelli. Carovana : 2 anni
8. Rimorchi e semirimorchi diversi da quelli di cui al punto 7 : 1 anno
9. Veicoli non compresi nelle categorie dei precedenti paragrafi : 2 anni

TESTO EMENDATO

6. Immutato
7. Roulottes : 2 anni
8. Rimorchi e semirimorchi il cui peso massimo autorizzato superi i 1.500 kg : 1 anno
9. Soppresso

TESTO ORIGINALE

TESTO EMENDATO

ALLEGATO I

ALLEGATO I

B. OGGETTI, METODI E CONDIZIONI DI
CONTROLLO

B. OGGETTI, METODI E CONDIZIONI DI
CONTROLLO

Il controllo concerne almeno gli elementi enumerati nelle tabelle che seguono, nella misura in cui questi, obbligatori o no, fanno parte del veicolo.

Immutato

L'elenco di detti elementi non è da considerarsi completo e per i veicoli destinati ai trasporti in comune può essere richiesta l'ispezione di elementi supplementari riguardanti la sicurezza e la confortabilità dei viaggiatori, come ad esempio l'aerazione, il riscaldamento, la sistemazione dei sedili, ecc..

L'elenco di detti elementi non è da considerarsi completo e per i veicoli destinati ai trasporti in comune deve essere richiesta l'ispezione di elementi supplementari riguardanti la sicurezza e la confortabilità dei viaggiatori, come ad esempio l'aerazione, il riscaldamento, la sistemazione dei sedili, ecc.

A seconda dell'elemento o dello stato del veicolo, il controllo comporta ispezioni visive e/o controlli di funzionamento.

Immutato.

Il metodo d'ispezione "visiva" è stato prescritto quando esso è possibile senza smontaggio ; quando

Allorché è stato prescritto il metodo di ispezione "visiva" esso comprende, quando sia necessario,

TESTO ORIGINALE

TESTO EMENDATO

ALLEGATO I

ALLEGATO I

B. OGGETTI, METODI E CONDIZIONI DI
CONTROLLO (seguito)

B. OGGETTI, METODI E CONDIZIONI DI
CONTROLLO (seguito)

sia necessario, esso comprende la manipolazione degli elementi da controllare, la valutazione di taluni rumori, ecc.

la manipolazione degli elementi da controllare, la valutazione di taluni rumori, ecc.

Esso, tra l'altro, deve permettere di accertarsi della conformità dei materiali e degli equipaggiamenti attraverso la verifica delle eventuali marche di omologazione. Esso, inoltre, deve permettere di scoprire :

Immutato.

- un cattivo stato dei fissaggi e delle connessioni, i giochi eccessivi ;
- deformazioni e incrinature che possono compromettere il buon funzionamento di alcuni organi ;
- tracce di uno sfregamento anormale (sui cavi di frenatura, per esempio) ;
- una usura anormale o eccessiva che a breve scadenza può dar luogo a una rottura ;
- perdite nelle canalizzazioni (di frenatura, ad esempio) ;

Immutato.

TESTO ORIGINALE

ALLEGATO I

B. OGGETTI, METODI E CONDIZIONI DI
CONTROLLO (seguito)

- l'ossidazione o la corrosione
quando possono compromettere la
rigidità o il buon funzionamento
di taluni organi ;
- l'assenza di dispositivi di sicu-
rezza là dove sono prescritti
dalla regolamentazione vigente ;
- la presenza di saldature non d'ori-
gine o tracce di riscaldamento
su alcuni organi particolarmente
importanti quali il sistema dello
sterzo o gli assi.

Le operazioni di controllo sono ef-
fettuate, in generale, mediante le
tecniche correnti e con l'ausilio
di apparecchiature normalmente uti-
lizzabili in una stazione di control-
lo.

TESTO EMENDATO

ALLEGATO I

B. OGGETTI, METODI E CONDIZIONI DI
CONTROLLO (seguito)

Immutato.

Immutato.

Oggetti del controllo	Metodi e condizioni di controllo		
	Ispezione visiva	Controllo del funzionamento	Condizioni particolari
<u>TESTO ORIGINALE</u>			
1. Dispositivi di frenatura		i m m u t a t o	
2. Sistema di guida		i m m u t a t o	
3. Visibilità		i m m u t a t o	
4. Luci e dispositivi di illuminazione		i m m u t a t o	
5. Assi, ruote, sospensioni		i m m u t a t o	
6. Telaio, elementi fissati al telaio		i m m u t a t o	
7. Altri equipaggiamenti		i m m u t a t o	
8. Effetti nocivi		i m m u t a t o	
9. Altri controlli		i m m u t a t o	
<u>NUOVO TESTO</u>			
10. Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone			
10.1. Riscaldamento		+	
10.2. Sistemi di aerazione		+	
10.3 Stato dei sedili	+		